



Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 27 aprile 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 marzo 2022¹ che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

*Art. 1 lett. i, frase introduttiva
Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 3 cpv. 3

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche conformemente all'articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 1993² sulle armi chimiche.

Art. 6 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e nonché 3

² La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per beni e servizi destinati ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:

- e. alle reti di comunicazione elettronica civile e servizi internet non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'organizzazione sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;

³ La SECO nega l'autorizzazione di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che i beni e i servizi siano destinati:

- a. a un utilizzatore finale militare, una persona fisica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 2;

¹ RS 946.231.176.72
² RS 0.515.08

- b. all'aviazione o all'industria spaziale;
- c. a un'attività destinata al settore energetico, salvo se è consentita conformemente all'articolo 11 capoversi 3–5.

Art. 9 cpv. 6

⁶ La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:

- a. è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e
- b. nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

Art. 9b Carboturbi e additivi per carburanti

¹ La vendita, la fornitura, l'esportazione e il trasferimento di carboturbi e additivi per carburanti conformemente all'allegato 19:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
- b. a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono soggetti ad autorizzazione.

² La fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasferimento, la messa a disposizione, la fabbricazione e l'impiego di tali beni:

- a. a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa è vietata;
- b. a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina è soggetta ad autorizzazione.

³ La SECO nega l'autorizzazione per i beni e i servizi di cui ai capoversi 1 lettera b e 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

Art. 10, rubrica e cpv. 1

Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni per la raffinazione del petrolio e per la liquefazione del gas naturale conformemente all'allegato 4 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

Art. 11 cpv. 3 lett. a

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all'esportazione, al transito e al trasporto di beni o alla fornitura di assistenza tecnica o alla concessione di mezzi finanziari in relazione con beni necessari:

- a. per il trasporto di petrolio e gas naturale, compresi prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o nello SEE; o

Art. 11a Beni per il rafforzamento dell'industria

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto dei beni per il rafforzamento dell'industria conformemente all'allegato 23 a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

² È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o in relazione con la vendita, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni e ai servizi necessari a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa oppure di organizzazioni internazionali.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe per scopi umanitari ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 12 Combustibili fossili solidi

¹ Sono vietati l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto di carbone e altri combustibili fossili solidi conformemente all'allegato 22 dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

² È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la messa a disposizione di mezzi finanziari, in relazione con la vendita, l'importazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione e l'impiego di carbone e altri combustibili fossili solidi dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

Art. 14b cpv. 3

³ La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l'esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

Art. 14c Beni economicamente importanti

¹ Sono vietati l'acquisto, l'importazione, il transito e il trasporto dei beni economicamente importanti per la Federazione Russa conformemente all'allegato 20 dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

² È vietata la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere in relazione con i divieti di cui al capoverso 1, compresi l'intermediazione, l'assistenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari in relazione con i beni di cui al capoverso 1 o con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di tali beni.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai contingenti di merci di cui all'allegato 21.

Art. 15 cpv. 5 lett. d, 5^{bis}, 7 e 8

⁵ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- d. svolgere attività ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

^{5bis} La SECO può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati o la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche a una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui all'allegato 8 necessari per la vendita e il trasferimento fino al 28 ottobre 2022 di diritti di proprietà a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, laddove:

- a. tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'impresa o da un'organizzazione elencate nell'allegato 8; e
- b. il ricavato di tale vendita o trasferimento rimane congelato.

⁷ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-54306, 175-54319, 175-54329 e 175-54340, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 28 ottobre 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 27 aprile 2022.

⁸ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4-7.

Art. 18 Divieto di emissione e negoziazione di valori mobiliari
e strumenti del mercato monetario

¹ Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell'allegato 9;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

² Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da una delle seguenti emittenti:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, di un'impresa o di un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

³ Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, e valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

- a. una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
- b. una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese di cui alla lettera a;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

⁴ Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:

- a. la Federazione Russa e il suo governo;
- b. la Banca centrale della Federazione Russa;
- c. un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

⁵ È vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento;

Art. 19 cpv. 3 lett. c

³ Sono eccettuati i mutui concessi per:

- c. garantire la liquidità prescritta dalla legge di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell'Unione europea di proprietà per oltre il 50 per cento di banche o imprese elencate nell'allegato 9.

Art. 20 Divieto di accettare depositi e valori patrimoniali basati su criptovalute

¹ A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale è vietato accettare depositi di cittadini russi, di persone fisiche residenti nella Federazione Russa o di banche, imprese e organizzazioni stabilite nella Federazione Russa se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo.

² A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi a cittadini russi, a persone fisiche residenti in Russia, o a persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite in Russia, se il valore totale dei valori patrimoniali basati su criptovalute della persona fisica o giuridica, dell'impresa o dell'organizzazione per portafoglio, conto o fornitore di servizi di custodia è superiore a 10 000 franchi.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE;
- b. ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e lo SEE o tra lo SEE e la Federazione Russa.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se il deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute sono necessari per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. scopi umanitari o scopi di evacuazione;
- c. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
- d. svolgere attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale;
- e. tutelare gli interessi svizzeri.

Art. 21 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

Le persone e gli organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi, da persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono alla SECO aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.

Art. 22 cpv. 1

¹ Ai depositari centrali di titoli è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.

Art. 23, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1

¹ È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di investimenti collettivi di capitale che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo, persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.

Art. 24a cpv. 2 lett. a

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. alle transazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o in Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo e Serbia);

Art. 25 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 28 Divieto concernente le banconote

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, all'esportazione e al transito di banconote denominate in franchi svizzeri o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE se tale vendita, fornitura, esportazione o trasporto è necessario per:

- a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
- b. permettere l'esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale nella Federazione Russa.

Art. 28b, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–d nonché 2, frase introduttiva e lett. a

Divieti relativi a imprese operanti nel settore dell'energia
nella Federazione Russa

¹ Le seguenti attività in relazione a imprese operanti nel settore dell'energia nella Federazione Russa sono vietate:

- b. concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale proprio, a qualsiasi persona giuridica, impresa o organizzazione costituita o registrata secondo il diritto di uno Stato esterno alla Svizzera e allo SEE e operante nel settore dell'energia nella Federazione Russa o per il finanziamento di tale persona giuridica, impresa o organizzazione;
- c. *Concerne soltanto il testo francese*
- d. *Concerne soltanto il testo tedesco*

² D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 se le attività:

- a. sono necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente o per trasportare petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Federazione Russa, o attraverso la Federazione Russa, in Svizzera o negli Stati membri dello SEE; oppure

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 28c Divieti di fornire sostegno alle istituzioni pubbliche

¹ È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, soprattutto mediante la concessione di mezzi finanziari, assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma della Svizzera a qualsiasi persona giuridica, impresa od organizzazione stabilita in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.

² Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

- a. ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
- b. ai programmi veterinari e fitosanitari;
- c. alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito del reattore sperimentale termonucleare internazionale ITER;
- d. alla cooperazione intergovernativa nell'ambito della Convenzione del 30 novembre 2009³ relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e della Convenzione del 16 dicembre 1998⁴ sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone;
- e. alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione di impianti nucleari civili, alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al trattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- f. ai programmi di mobilità e scambio per singole persone e a provvedimenti per la promozione di contatti interpersonali;
- g. ai programmi per il clima e l'ambiente che non sono a sostegno della ricerca e dell'innovazione; oppure
- h. alle attività necessarie per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

Art. 28d Divieti relativi ai trust

¹ È vietato stabilire o fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo e servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:

- a. cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa;
- b. persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa;
- c. persone giuridiche, imprese od organizzazioni i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b;

³ RS 0.422.10

⁴ RS 0.424.10

- d. persone giuridiche, imprese od organizzazioni sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b o c;
- e. persone giuridiche, imprese od organizzazioni che agiscono per conto di una persona fisica o giuridica, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a, b, c o d.

² È vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (*nominee shareholder*), amministratore, segretario generale (*secretary*) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al capoverso 1.

³ I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero o di uno Stato membro dello SEE o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera in uno Stato membro dello SEE.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per servizi necessari per:

- a. attività umanitarie, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o evacuazioni; o
- b. attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa.

Art. 29a Traffico aereo

¹ È vietato decollare o atterrare sul territorio della Svizzera o sorvolare il territorio svizzero:

- a. per i veicoli aerei di vettori aerei di compagnie aeree della Federazione Russa con una licenza di esercizio o una licenza equivalente rilasciata dalle autorità della Federazione Russa, anche per i veicoli aerei utilizzati da queste imprese nell'ambito di accordi di ripartizione di codici (*code sharing*) o di accordi di prenotazione di capacità (*blocked space*);
- b. per i veicoli aerei registrati nella Federazione Russa o che sono di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche, organizzazioni o organismi nella Federazione Russa;

² Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:

- a. voli per scopi umanitari;
- b. voli di ricerca e salvataggio;
- c. voli di rimpatrio o di transito di veicoli aerei in leasing con la relativa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);
- d. sorvoli e atterraggi in situazioni di emergenza;
- e. voli di aerei militari e altri veicoli aerei di Stato stranieri con autorizzazione (diplomatic clearance) conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del

23 marzo 2005⁵ concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

³ Previa consultazione degli organi competenti della SECO e del DFAE, l'UFAC può concedere ulteriori deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per salvaguardare gli interessi della Svizzera o per altri scopi conformi agli obiettivi della presente ordinanza.

Art. 30 lett. a e a^{bis}

È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 27 agosto 2014⁶ che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall'ordinanza del 2 aprile 2014⁷ che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:

- a. persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;
- a^{bis}. persone giuridiche, imprese od organizzazioni stabilite fuori dalla Svizzera e dagli Stati membri dello SEE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 per cento da persone giuridiche, imprese od organizzazioni elencate negli allegati della presente ordinanza;

Art. 31 cpv. 1, 1^{bis} e 2^{bis}

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2–6, 9–28d e 30.

^{1bis} L'Ufficio federale dell'agricoltura sorveglia l'esecuzione dell'articolo 14c capoverso 3.

^{2bis} L'UFAC sorveglia l'esecuzione dell'articolo 29a.

Art. 33 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1, 2, 8–15 e 23 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale; possono essere richiesti alla SECO.

Art. 35 cpv. 9–15

⁹ L'articolo 10 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 5 marzo 2022 ed eseguiti entro il 3 giugno 2022.

¹⁰ L'articolo 11a non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022.

⁵ RS 748.111.1

⁶ RU 2014 2803, 4059; 2015 809, 1015, 2311, 3821; 2016 995, 3435, 3881; 2017 1681, 4037, 5065, 7657; 2018 1177, 2139, 2535, 3025, 3259, 5341; 2019 613, 1085, 1953, 3089; 2020 449, 1153, 3889, 4157; 2021 175, 568, 626; 2022 8, 138, 143, 144

⁷ RU 2014 877, 1003, 1213, 2479

¹¹ L'articolo 12 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 agosto 2022.

¹² L'articolo 14c non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 luglio 2022.

¹³ L'articolo 24a capoverso 1 non si applica alle transazioni per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di carbone o di altri combustibili fossili solidi secondo l'allegato 22 in Svizzera o negli Stati membri dello SEE effettuate entro il 29 agosto 2022.

¹⁴ L'articolo 28c capoverso 1 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 aprile 2022 ed eseguiti entro il 29 ottobre 2022.

¹⁵ L'articolo 28d capoversi 1 e 2 non si applica alle transazioni strettamente necessarie per porre fine entro il 29 maggio 2022 ai contratti stipulati prima del 28 aprile 2022 incompatibili con il presente articolo.

II

¹ Gli allegati 1, 4 e 14 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 18 è sostituito dalla versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 19–23 secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2022 alle ore 18.00.⁸

² L'articolo 28d capoverso 2 entra in vigore il 29 maggio 2022.

³ Gli articoli 14c capoverso 3 e 31 capoverso 1^{bis} entrano in vigore il 29 luglio 2022.

⁴ L'articolo 9b capoversi 1 lettera b e 2 lettera b hanno effetto sino al 26 aprile 2026.

27 aprile 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁸ Pubblicazione urgente del 27 aprile 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 5 cpv. 1 e 2)

Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza⁹

⁹ L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi.

Allegato 4
(art. 10 cpv. 1 e 4)

Beni per la raffinazione del petrolio e la liquefazione del gas naturale

Titolo

Beni per la lavorazione di petrolio e gas

	Voce di tariffa	Designazione
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di alchilazione e isomerizzazione
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di produzione di idrocarburi aromatici
ex	8419 40 00	Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di reforming / cracking catalitico
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Apparecchi per coking ritardato
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di cokefazione flessibile
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Reattori di idrocracking
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Contenitori di reattori di idrocracking
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Tecnologia per la generazione di idrogeno

	Voce di tariffa	Designazione
ex	8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8419 60 00, 8419 89 98 o 8419 89 10	Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Tecnologia/unità di idrotrattamento
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di isomerizzazione della nafta
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di polimerizzazione
ex	8419 89 10, 8419 89 98, 8421 39 35, 8421 39 85 o 8419 60 00	Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria e di recupero dello zolfo (comprese le unità di lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)
ex	8479 89 97	Unità di deasfaltazione con solvente
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di produzione dello zolfo
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di cracking termico
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti]
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Riduttori di viscosità (visbreaker)

	Voce di tariffa	Designazione
ex	8419 89 98 o 8419 89 10	Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto
ex	8418 69	Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL
ex	8419 40	Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL
ex	8419 60	Unità di processo per la liquefazione del gas naturale
ex	8419 50	Camera fredda (cold box) nel trattamento del GNL
ex	8419 50 20	Scambiatori criogenici nel trattamento del GNL
ex	8414 10 90	Pompe criogeniche nel trattamento del GNL

Allegato 14
(art. 27)

Titolo (concerne soltanto il testo tedesco)

Allegato 18
(art. 14*b* cpv. 1)

Beni di lusso

Il divieto di cui all'articolo 14*b* si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.

1. Cavalli

Voce di tariffa doganale	Designazione
0101 21	Riproduttori di razza pura
0101 29	Altri

2. Caviale e suoi succedanei

Voce di tariffa doganale	Designazione
1604 31	Caviale
1604 32	Succedanei di caviale

3. Tartufi e relative preparazioni

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	0709 56 00	Tartufi
ex	0710 80 90	Altri
ex	0711 59 00	Altri
ex	0712 39 00	Altri
ex	2001 90 98	Altri
	2003 90 10	Tartufi
ex	2103 90 90	Altri
ex	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
ex	2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

4. Vini (compresi i vini spumanti), birre, acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	2203 00	Birra di malto
	2204 10	Vini spumanti
	2204 21	Altri vini; in recipienti di capacità non eccedente 2 litri
	2204 29	Altri
	2205	Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche
	2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove
	2207 10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più
ex	2208	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

5. Sigari e cigarillos

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	2402 10	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos, di tabacco
ex	2402 90	Altri

6. Profumi di lusso, acque da toilette e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	3303	Profumi e acque da toilette
	3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure
	3305	Preparazioni per capelli

Voce di tariffa doganale	Designazione
3307	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli, non nominati né compresi altrove

7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

Voce di tariffa doganale	Designazione
4201	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
9605	Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

8. Cappotti, giacche o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale)

Voce di tariffa doganale	Designazione
4203	Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104
6103	Abiti o completi, insiemi (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza
6105	Camicie, a maglia, per uomo o ragazzo
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
6107	Slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza
6109	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia
6111	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli
6112	Tute sportive («training»), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia
6113	Indumenti confezionati con stoffe a maglia delle voci 5903, 5906 o 5907

Voce di tariffa doganale	Designazione
6114	Altri indumenti, a maglia
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi le calzemaglie (collants), calze e calzettoni a compressione degressiva (per esempio le calze per varici), a maglia
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204
6203	Abiti o completi, insieme (ensembles), giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insieme (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza
6205	Camicie per uomo o ragazzo
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza
6207	Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo
6208	Camiciole, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza
6209	Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907
6211	Tute sportive (training), tute e completi (insiemi) da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, e loro parti, anche a maglia
6213	Fazzoletti da naso e da taschino

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	6214	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
	6215	Cravatte, cravatte a farfalla e cravatte-foulard
	6216	Guanti, mezzoganti e muffole
	6217	Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212
	6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
	6402 20	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli
	6402 91	che ricoprono la caviglia
	6402 99	Altri
	6403 19	Altri
	6403 20	Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce
	6403 40	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo
	6403 51	che ricoprono la caviglia
	6403 59	Altri
	6403 91	che ricoprono la caviglia
	6403 99	Altri
ex	6404 19	Pantofole e altre calzature da camera
	6404 20	Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito
	6405	Altre calzature
	6504	Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti
	6505	Cappelli, copricapo e altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite
	6506 99	Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti; di altre materie

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	6601 91	con fusto o manico telescopico
	6601 99	Altri
	6602	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili
ex	9619	Pannolini per bambini piccoli (bebè)

9. Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:
	5702 10	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano
	5702 20	Rivestimenti del suolo, di cocco
	5702 31	Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di lana o di peli fini
	5702 32	Altri, con superficie vellutata, non confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali
	5702 39	di altre materie tessili
	5702 41	Altri, con superficie vellutata, confezionati, di lana o di peli fini
	5702 42	Altri, con superficie vellutata, confezionati, di materie tessili sintetiche o artificiali
	5702 50	Altri, con superficie non vellutata, non confezionati
	5702 91	Altri, con superficie non vellutata, confezionati, di lana o di peli fini
	5702 92	Altri, con superficie non vellutata, confezionati di materie tessili sintetiche o artificiali
	5702 99	Altri, con superficie non vellutata, confezionati di altre materie tessili
	5703 00 00	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili (compreso il prato) «tufted», anche confezionati:
	5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né floccati, anche confezionati:

Voce di tariffa doganale	Designazione
5705	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio, a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati

10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Voce di tariffa doganale	Designazione
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex 7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati, escluso per impiego industriale
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
ex 7104 91 00	Diamanti, escluso per impiego industriale
ex 7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche, esclusi scopi industriali
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7107	Metalli comuni placcati o doppiati di argento, greggi o semilavorati
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o doppiati di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino (compresi iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio), greggio o semilavorato, o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o doppiati di platino, greggi o semilavorati
7113	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi

Voce di tariffa doganale	Designazione
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

11. Monete e banconote non aventi corso legale

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 4907	Biglietti di banca
7118 10	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete di oro
7118 90	Altri

12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
ex 8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
ex 9307	Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia

Voce di tariffa doganale	Designazione
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana

Voce di tariffa doganale	Designazione
6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica, esclusa la porcellana
6914	Altri lavori di ceramica

14. Articoli di cristallo al piombo

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	7009 91	Specchi di vetro, non incorniciati
ex	7009 92	Specchi di vetro, incorniciati
ex	7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
	7013 22	di cristallo al piombo
	7013 33	di cristallo al piombo
	7013 41	di cristallo al piombo
	7013 91	di cristallo al piombo
ex	7018 10	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro
ex	7018 90	Altri
ex	7020 00 80	Altri lavori di vetro, altri
ex	9405 50	Lampade e apparecchi per l'illuminazione non elettrici
ex	9405 91	di vetro

15. Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 franchi

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8414 51	Ventilatori da tavolo, da pavimento, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato, di una potenza non eccedente 125 W
ex	8414 59	Altri
ex	8414 60	Cappe, il cui maggior lato orizzontale non eccede 120 cm

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8415 10	Del tipo per finestre, muro, soffitto o pavimento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)
ex	8418 10	Combinazioni di frigoriferi e congelatori-conservatori, con sportelli o cassette esterni separati, o una combinazione di tali elementi
ex	8418 21	Frigoriferi a compressione
ex	8418 29	Altri
ex	8418 30	mobili congelatori-conservatori, tipo baule, di capacità non eccedente 800 l
ex	8418 40	mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità non eccedente 900 l
ex	8419 81	per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento delle vivande
ex	8422 11	Lavastoviglie di tipo familiare
ex	8423 10	Pesapersona, compresi pesabambini; bilance per uso casalingo
ex	8443 12	Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di cui una faccia non eccede 22 cm e l'altra non eccede 36 cm, a foglio spiegato
ex	8443 31	Macchine aventi almeno due delle seguenti funzioni: stampa, copia o fax, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 32	Altre, atte ad essere collegate ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
ex	8443 39	Altri
ex	8450 11	Macchine completamente automatiche
ex	8450 12	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato
ex	8450 19	Altri
ex	8451 21	Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente 10 kg
ex	8452 10	Macchine per cucire di tipo domestico
ex	8470 10	calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza una fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
ex	8470 21	Altre macchine calcolatrici elettroniche, con dispositivo stampante

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8470 29	Altri
ex	8470 30	Altre macchine calcolatrici
ex	8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
ex	8472 90	Altri
ex	8479 60	apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria
ex	8508 11 00	Aspirapolvere di potenza non eccedente 1500 W e di una capacità del raccogli-polvere non eccedente 20 l
ex	8508 19	Altri
ex	8508 60	Altri aspirapolvere
ex	8509 80	Altri apparecchi
ex	8516 31	Asciugacapelli
ex	8516 50 00	Forni a microonde
ex	8516 60	Cucine
ex	8516 71	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
ex	8516 72	Tostapane
ex	8516 79	Altri
ex	8517 11	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»
ex	8517 13	Smartphone
ex	8517 18	Altri
ex	8517 61	Stazioni di base
ex	8517 62	Apparecchi per la ricezione, la conversione e l'emissione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, delle immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione o d'istruadamento
ex	8517 69	Altri
ex	8526 91	Apparecchi di radionavigazione
ex	8529 10	Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate
ex	8529 10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8531 10	Apparecchi elettrici di avvertimento contro il furto e l'incendio e apparecchi simili
ex	8543 70	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
ex	8543 70	Amplificatori d'antenne
ex	8543 70	Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura
ex	8543 70	Altri
ex	9504 50 00	Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30
ex	9504 90	Altri

16. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1000 franchi

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
ex	8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici
ex	8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex	8528 71	non concepiti per incorporarvi un dispositivo di visualizzazione o un videomonitor
ex	8528 72	altri, a colori
ex	9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
ex	9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

17. Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000 franchi, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5000 franchi, loro accessori e pezzi di ricambio

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	4011 10	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa)
ex	4011 20	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autobus o autocarri
ex	4011 30	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex	4011 40	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli
ex	4011 90	Pneumatici nuovi, di gomma, altri
ex	7009 10	Specchi retrovisivi per veicoli
ex	8407	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
ex	8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
ex	8428 60	Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8431 39	Parti e accessori di teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari
ex	8483	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
ex	8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori
ex	8512 20	altri apparecchi di illuminazione o di segnalazione visiva
ex	8512 30	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli
ex	8512 30	Altri

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	8512 40	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti
ex	8544 30	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
ex	8603	Automotrici e elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604
ex	8605	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali, per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)
ex	8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili
ex	8702	Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista
ex	8703	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
ex	8706	Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
ex	8707	Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8708	Carrozzerie di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
ex	8711	Motociclette (compresi motorini ed ebike) e bicimotori, anche con sidecar; sidecar
ex	8712	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8714	Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
ex	8716 10	Parti e accessori di veicoli compresi nelle voci da 8711 a 8713
ex	8716 40	Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
ex	8716 90	Parti
ex	8901 10	Piroscafi, navi da crociera e imbarcazioni simili principalmente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto
ex	8901 90	Altre imbarcazioni per il trasporto di merci e altre imbarcazioni costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci
ex	8903 00 00	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe

18. Orologi e loro parti

	Voce di tariffa doganale	
ex	9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce 9101
ex	9103	Svegli e pendole, con movimento di piccola orologeria
ex	9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, imbarcazioni o altri veicoli
ex	9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello di piccola orologeria
ex	9108	Movimenti di piccola orologeria, completi e montati
ex	9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di piccola orologeria
ex	9110	Movimenti di orologeria completi, non montati oppure parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria
ex	9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti
ex	9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti
ex	9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti
ex	9114	Altre forniture di orologeria

19. Strumenti musicali di valore superiore a 1500 franchi

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera
ex	9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)
ex	9205	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia
ex	9206 00 00	Strumenti musicali a percussione (per esempio, tamburi, grancasse, xilofoni, piatti, nacchere (castagnette), maracas)

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio, organi, chitarre, fisarmoniche)

20. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

21. Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	4015 19 00	Altri
ex	4015 90 00	Altri
ex	6210 40 00	Altri indumenti per uomo o ragazzo
ex	6210 50	Altri indumenti, per donna o ragazza
ex	6211 11	per uomo o ragazzo
ex	6211 12	per donna o ragazza
ex	6211 20	Tute e completi (insiemi) da sci
ex	6216	Guanti, mezzoganti e muffole
ex	6402 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6402 19 00	Altri
ex	6403 12 00	Calzature da sci e calzature per il surf da neve
ex	6403 19 00	Altri
ex	6404 11 00	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili
ex	6404 19 90	Altri
ex	9004 90 00	Altri
ex	9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo o dell'elemento filtrante amovibile
ex	9506 11 00	Sci

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9506 12 00	Attacchi per sci
ex	9506 19 00	Altri
ex	9506 21 00	Tavole a vela
ex	9506 29 00	Altri
ex	9506 31 00	Bastoni, completi
ex	9506 32 00	Palle
ex	9506 39 00	Altri
ex	9506 40 00	Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo
ex	9506 51 00	Racchette da tennis, anche senza corde
ex	9506 59 00	Altri
ex	9506 61 00	Palle da tennis
ex	9506 69 00	Altri
ex	9506 70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini
ex	9506 91 00	Oggetti e attrezzi per il culturismo, la ginnastica o l'atletica
ex	9506 99 00	Altri
ex	9507	Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) e oggetti simili per la caccia

22. Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9504 20 00	Bigliardi di qualsiasi genere e loro accessori
ex	9504 30	Altri giochi a monete, banconote, carte bancarie, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)
ex	9504 40 00	Carte da gioco
ex	9504 50 00	Mensole e macchine a videogiochi, diverse da quelle della voce 9504.30
ex	9504 90 00	Altri

23. Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

	Voce di tariffa doganale	Designazione
ex	9004 90 90	Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica
	9005 10 00	Binocoli
ex	9005 80 00	Cannocchiali detti «spotting scope»
ex	9013 10	Cannocchiali con mirino, congegni di mira anche con visione termica
ex	9013 80 90	Mirini a punto rosso detti «red dot»
	9015 10 00	Telemetri

Allegato 19
(art. 9b cpv. 1)

Carboturbi e additivi per carburanti

	Voce di tariffa doganale	Denominazione
		Carboturbo (cherosene escluso):
ex	2710 12 19	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)
ex	2710 19 19	Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
ex	2710 19 19	Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
ex	2710 2010	Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel
		Inibitori di ossidazione
		Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– altri inibitori di ossidazione
ex	3811 90	Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
		Additivi per dissipatori statici
		Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
		Inibitori di corrosione
		Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Inibitori di corrosione contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Inibitori di corrosione per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
		Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)
		Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Prodotti antigelo contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri

	Voce di tariffa doganale	Denominazione
ex	3811 90	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Deattivatori dei metalli Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Deattivatori dei metalli contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Deattivatori dei metalli per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Additivi biocidi contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Additivi biocidi per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:
ex	3811 21	– Miglioratori della stabilità termica contenenti oli di petrolio
ex	3811 29	– Altri
ex	3811 90	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

Allegato 20
(art. 14c cpv. 1)

Beni economicamente importanti

	Voce di tariffa doganale	Nome del prodotto
	0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
	1604 31	Caviale
	1604 32	Succedanei di caviale
	2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex	2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30
ex	2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26
ex	2901	Idrocarburi aciclici diversi da dalla voce 2901 10
	2902	Idrocarburi ciclici
ex	2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione della voce 2905 11
	2907	Fenoli; fenoli-alcoli
	2909	Eteri, alcoli eteri, fenoli eteri, alcoli fenoli eteri, perossidi di alcool, perossidi di etere, perossidi di acetale e perossidi di emiacetale, perossidi di chetoni (chimicamente definiti o meno), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	3104 20	Cloruro di potassio
	3105 20	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
	3105 60	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex	3105 90	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
	3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
	4011	Pneumatici nuovi, di gomma

Voce di tariffa doganale	Nome del prodotto
44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
7005	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti):
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7801	Piombo greggio
ex 8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, escluse le parti per turboreattori o turbopropulsori della voce 8411 91
8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9403	Altri mobili e loro parti

Allegato 21
(art. 14c cpv. 3)

Contingenti di importazione di determinate merci

Voce di tariffa doganale	Quantità	Periodo
3104 20	1720 tonnellate	Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo
3105 20, 3105 60, 3105 90	1636 tonnellate	Dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo

Allegato 22
(art. 12 cpv. 1)

Combustibili fossili solidi

Voce di tariffa doganale	Denominazione
2701	Carboni fossili; mattonelle, e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703	Torba (compreso lo strame di torba), anche agglomerata
2704	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705	Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

Allegato 23
(art. 11a cpv. 1)

Beni per il rafforzamento dell'industria¹⁰

¹⁰ L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi.

